

La rateazione del debito fiscale e la tutela dell'interesse patrimoniale del contribuente

di Luigi Risolo

La dilazione di pagamento ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 602/1973 alla luce delle modifiche di cui al D.L. n. 16 del 2 marzo 2012

Con l'entrata in vigore del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, recante *"Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento"*, si sono avute almeno due novità in tema di rateizzazione dei debiti tributari.

In particolar modo l'art. 1 del suddetto decreto legge, intitolato *"Rateizzazione debiti tributari"* (in vigore dal 2 marzo 2012), ha apportato le seguenti sostanziali modifiche e novità:

1) abrogazione del comma 7 dell'art. 3-bis, intitolato *"Rateazione delle somme dovute"*, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, il quale sanciva che nei casi di decadenza dal beneficio di cui al presente articolo, cioè dalla rateazione, non è ammessa la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo di cui all'art. 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;

2) modifiche all'art. 19, intitolato *"Dilazione di pagamento"*, del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, relativamente alla struttura e composizione delle rate, limitazioni alle iscrizioni ipotecarie da parte dell'Agente della riscossione.

Il citato art. 1, tuttavia, al comma 5, fa riferimento ad un'altra variazione normativa e cioè a quella relativa all'art. 38, intitolato *"Requisiti di ordine generale"*, comma 2, terzo periodo, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante disposizioni in materia di *"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"*.

In tale comma si prevede che *"Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti: ... che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti"*; quindi per queste tipologie di soggetti *"si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'art. 48-bis, commi 1 (euro 10.000,00) e 2-bis (variabile con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili"*.

Di seguito viene riportata la sopra citata e commentata normativa, alla luce delle recenti modifiche le quali, nel loro complesso, hanno modificato alcuni aspetti inerenti il procedimento di rateazione del debito fiscale; tali variazioni, per certi versi, sono volte a tutelare alcuni aspetti legali all'interesse patrimoniale del contribuente, quali, ad esempio, quelli connessi al freno delle iscrizioni ipotecarie da parte dell'Agente della riscossione nel regolare corso del procedimento di rateazione.

D.L. 2 marzo 2012, n. 16**Articolo 1 - Rateizzazione debiti tributari *In vigore dal 2 marzo 2012***

1. All'art. 3-bis del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, il comma 7 è abrogato.
2. All'art. 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1-bis è soppresso l'ultimo periodo;
 - b) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti: "1-ter. Il debitore può chiedere che il piano di rateazione di cui ai commi 1 e 1-bis preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.
1-quater. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'Agente della riscossione può iscrivere l'ipoteca di cui all'art. 77 solo nel caso di mancato accoglimento dell'istanza, ovvero di decadenza ai sensi del comma 3. Sono fatte comunque salve le ipoteche già iscritte alla data di concessione della rateazione";
 - c) al comma 3, alinea, le parole da: "della" a "successivamente," sono soppresse e dopo le parole: "due rate" è inserita la seguente: "consecutive".
3. I piani di rateazione a rata costante, già emessi alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono soggetti a modificazioni, salvo il caso di proroga ai sensi dell'art. 19, comma 1-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
4. Al fine di una più equilibrata riscossione dei loro crediti di natura patrimoniale, gli enti pubblici dello Stato possono, su richiesta del debitore, che versi in situazioni di obiettiva difficoltà economica, ancorché intercorra contenzioso con lo stesso ovvero lo stesso già fruisca di una rateizzazione, riconoscere al debitore la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate costanti, ovvero in rate variabili. La disposizione del precedente periodo non trova applicazione in materia di crediti degli enti previdenziali.
5. All'art. 38, comma 2, terzo periodo, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, dopo le parole: "all'importo di cui all'art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602" sono inserite le seguenti: "costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili".
6. Sono fatti salvi i comportamenti già adottati alla data di entrata in vigore del presente decreto dalle stazioni appaltanti in coerenza con la previsione contenuta nel comma 5.

Volgendo l'attenzione all'art. 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, a decorrere dal 2 marzo 2012, esso assume la seguente portata normativa:

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602**Articolo 19 - Dilazione del pagamento** *In vigore dal 2 marzo 2012*

1. L'Agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili.

1-bis. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 1, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza¹.

1-ter. Il debitore può chiedere che il piano di rateazione di cui ai commi 1 e 1-bis preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.

1-quater. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'Agente della riscossione può iscrivere l'ipoteca di cui all'art. 77 solo nel caso di mancato accoglimento dell'istanza, ovvero di decadenza ai sensi del comma 3. Sono fatte comunque salve le ipoteche già iscritte alla data di concessione della rateazione.

2. (Abrogato).

3. In caso di mancato pagamento di due rate consecutive:

a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;

b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;

c) il carico non può più essere rateizzato.

4. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

4-bis. (Abrogato).

1. Vedasi anche il comma 13-ter dell'art. 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

In merito alle procedure di rateazione, in senso stretto, si può osservare, attraverso il comma 1-ter, che il contribuente debitore ha la possibilità optare per l'adozione di rate costanti o variabili; inoltre, un altro punto fondamentale è il freno posto ai provvedimenti di iscrizione ipotecaria da parte dell'Agente della riscossione, i quali non sono adottabili se è in corso la procedura di rateazione e se la medesima viene regolarmente rispettata dal contribuente.

La tutela dell'interesse patrimoniale del contribuente ai sensi dello "Statuto del contribuente"

Il diritto del contribuente alla rateazione del debito fiscale in ragione sempre più prossima alle proprie disponibilità economico-finanziarie è anche un'importante prerogativa utile a porre una giusta tutela al proprio interesse di natura patrimoniale; in altre parole, al contribuente deve essere garantita la salvaguardia del proprio patrimonio o delle proprie disponibilità, nei termini di legge, e non si devono, certamente, depauperare i suoi averi (in special modo se sono scarsi) in modo sconsiderato. In questa fase ovviamente si considera l'ipotesi del contribuente in buona fede e in perfetta linea con le generali condizioni di legalità.

In realtà il principio di tutela dell'interesse patrimoniale del contribuente è oggetto di specifica trattazione in sede di contenzioso tributario, ma è pur vero che tale principio nasce molto prima e cioè al sorgere del rapporto tra soggetto attivo o Ente impositore e soggetto passivo ovvero contribuente debitore.

A maggior ragione, l'interesse patrimoniale viene tutelato proprio in sede di rateazione del debito fiscale, al fine di non porre il contribuente in serie difficoltà economiche o addirittura di pregiudicare seriamente la sua esistenza economica e non.

Il più recente intervento normativo in tema di simile tutela lo troviamo nell'art. 7, intitolato "*Semplificazione fiscale*", del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106 ed il cui nuovo testo è in vigore dal 2 marzo 2012 per effetto delle modifiche di cui al D.L. 2 marzo 2012, n. 16, art. 3, nel punto in cui si limitano le azioni esecutive dell'Agente della riscossione in tema di pignoramenti e di cancellazione del fermo amministrativo sui veicoli in generale.

In linea generale, la tutela dell'interesse patrimoniale è segnata anche dalla Legge n. 212 del 27 luglio del 2000, recante "*Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente*", e tale diritto si esplica lungo una serie di direttrici (le quali corrispondono ad articoli specifici):

- l'Amministrazione finanziaria deve consentire al contribuente la piena conoscenza delle disposizioni tributarie (art. 5 (1));
- l'Amministrazione finanziaria deve garantire l'effettiva conoscenza al contribuente degli atti a lui destinati ed informarlo su tutte le circostanze che danno luogo ad esborsi di denaro in termini di imposte, sanzioni ed interessi e deve assicurare un certo snellimento burocratico (art. 6 (2));
- gli atti dell'Amministrazione finanziaria e dell'Agente della riscossione devono essere improntati al principio della chiarezza e della motivazione (art. 7 (3));
- ancora perseguire un giusto equilibrio tra la tutela dell'interesse patrimoniale del contribuente e dell'integrità patrimoniale dell'obbligazione tributaria (art. 8 (4)).

Di conseguenza, dal combinato disposto di queste norme, si evince che la fase della rateazione del debito fiscale si inserisce bene nel contesto generale all'interno del quale il contribuente deve porre una tutela al proprio interesse patrimoniale, che evidentemente da parte non solo dalla notifica di un atto tributario (avviso di accertamento) o di una cartella di pagamento ma da tutte le vicende connesse alla fase della riscossione, come ad esempio l'intimazione ad adempiere all'obbligazione tributaria unita alla sua volontà di assolvere a tale obbligo ma con forme di pagamento più consone alla proprie effettive capacità finanziarie.

Le condizioni di difficoltà economica del contribuente persona fisica

L'art. 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, al primo comma, pone in risalto l'ipotesi di temporanea situazione di difficoltà economica del contribuente quale condizione necessaria e sufficiente per l'ottenimento di una dilazione dell'obbligazione tributaria fino ad un massimo di settantadue rate mensili.

Unitamente a ciò, le Direttive di Gruppo di Equitalia, dalla n. DSR/NC/2008/017 e in particolar modo fino a quella n. 12/2011 del 15 aprile 2011, hanno esplicitato al meglio i requisiti utili affinché il contribuente possa dimostrare le proprie condizioni economiche reali al fine di poter ottenere una maggiore rateazione (pur nel rispetto del limite massimo di settantadue rate).

Per ciò che attiene la persona fisica, si ritengono condizioni peggiorative della situazione reddituale ed economica:

- la perdita del lavoro;
- le ingenti spese sanitarie;
- la contestuale sussistenza di ulteriori obbligazioni pecuniarie;
- la cessazione dell'attività della ditta individuale operante in un regime fiscale agevolato;
- il decesso di uno dei componenti il nucleo familiare fonte di reddito;
- la nascita di uno o più figli all'interno del nucleo familiare.

La perdita del posto di lavoro è un evento che può avvenire in un momento antecedente la notifica di un avviso di accertamento o cartella di pagamento oppure in concomitanza. Il contribuente può far presente tale situazione producendo presso l'Ufficio competente la documentazione comprovante tale *status* ovvero il certificato dello stato occupazionale rilasciato dal competente Centro per l'impiego e in aggiunta, se richiesta, l'ulteriore documentazione comprovante il licenziamento.

Le spese medico-sanitarie possono essere un elemento decisivo ai fini dell'ottenimento di una maggiore rateazione. Tali spese si possono riferire al contribuente debitore ma anche ad altro componente il nucleo familiare fiscalmente a carico.

In questi caso, ovviamente, dovrà essere cura del contribuente produrre la certificazione utile a dimostrare i notevoli esborsi di denaro a causa di patologie regolarmente certificate. In questa fase è importante asseverare le certificazioni attestanti i pagamenti di ticket sanitari, visite specialistiche, ricoveri in strutture specializzate a pagamento, scontrini parlanti relativi a farmaci.

Un'altra situazione può essere rappresentata, in sede di notifica di un atto di pagamento, dal contestuale pagamento di un'obbligazione pecuniaria (verbale di irrogazione di sanzioni, multe, ecc.), di consistente ammontare rispetto al proprio reddito, in virtù della quale il pagamento in un'unica soluzione sarebbe del tutto impossibile. Anche in questo caso è importante conservare, per poi esibirla in copia, la documentazione comprovante il sostenimento di ulteriori pagamento.

L'art. 19 del citato decreto presidenziale, quando parla di temporanea ed obiettiva situazione di difficoltà economica, si riferisce, implicitamente, anche alla persona fisica titolare di una ditta individuale operante in un regime fiscale agevolato. In questa fattispecie, al contribuente debitore si applicano tutte le circostanze attenuanti previste per la persona fisica non titolare di una partita IVA.

Il decesso del contribuente debitore o di altro componente il nucleo familiare fonte di reddito, o comunque del reddito principale, è una circostanza utile per l'ottenimento di una maggiore rateazione, anche se va specificato che il decesso dell'intestatario dell'avviso di accertamento o cartella di pagamento apre un'ulteriore procedura burocratica, nel senso che gli eredi devono contestualmente comunicare all'Ufficio preposto la volontà di proseguire il pagamento dell'obbligazione tributaria del *de cuius* e di avere i requisiti necessari per continuare ad usufruire del pagamento rateale, poiché, nel caso contrario, l'Ufficio chiederà il pagamento in un'unica soluzione.

L'ultimo evento utile che può dare diritto alla maggiore rateazione è la nascita di uno o più figli all'interno del nucleo familiare, la quale determina, oggettivamente, un certo impegno sotto il profilo economico. Anche in questa situazione il contribuente farà presente tale evento mediante l'esibizione della documentazione probatoria, ovvero certificato di nascita e codice fiscale.

In linea generale, ai fini della concessione della maggiore rateazione, si rende comunque necessaria la consegna all'Ufficio preposto della certificazione dell'ISEE, la quale è utile per dimostrare l'incapacità del contribuente debitore a far fronte all'obbligazione tributaria in un'unica soluzione.

Tuttavia, si può verificare l'ipotesi in cui tali eventi peggiorativi della situazione reddituale si manifestino in un momento successivo all'elaborazione dell'ISEE oppure l'aggiornamento dello stesso non sia ancora possibile per questioni tecniche e/o di tempi. Allora, la produzione e consegna della documentazione fino a qui esposta, in ragione delle varie casistiche, appaiono elementi assai decisivi ai fini dell'ottenimento del beneficio dilazionatorio.

Le condizioni di difficoltà economica del contribuente azienda

Per ciò che concerne le aziende – intendendosi per aziende le società di capitali, le società cooperative, le mutue assicuratrici, le società di persone e i titolari di ditte individuali in contabilità ordinaria – lo stato di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica, nei rapporti con l'Agente della riscossione, viene disciplinato dalla Direttiva di Gruppo n. 12 del 2011, la quale integra e modifica le precedenti disposizioni contenute nella Direttiva di Equitalia del 13 maggio 2008. In quest'ultima direttiva la situazione di temporanea difficoltà economica e nel contempo quella di adempiere all'obbligazione veniva assimilata a quella contemplata dall'ex art. 187 della legge fallimentare.

Per questa tipologia di contribuenti, le difficoltà ad adempiere le obbligazioni tributarie devono essere valutate sulla scorta della loro effettiva capacità a far fronte ai debiti di prossima scadenza con le proprie risorse finanziarie.

Invero, l'Agente della riscossione misura la capacità economico-finanziaria dell'azienda dinanzi all'ipotetico pagamento in un'unica soluzione del debito fiscale sulla scorta di indici determinati in base alle risultanze contabili.

Pertanto, l'effettiva capacità dell'impresa a far fronte agli impegni di natura finanziaria nel breve periodo con le proprie risorse liquide, immediate e differite, viene determinata utilizzando la formula di calcolo dell'indice di liquidità, dato dalla somma della liquidità corrente e differita divisa per le passività correnti.

Di conseguenza, se l'indice di liquidità è pari o superiore ad 1, la situazione finanziaria del contribuente impresa non potrà essere ritenuta grave, o quanto meno non idonea a far scattare il meccanismo della rateazione.

Invece, se il risultato dell'indice di liquidità è inferiore ad 1, vi potrebbe essere la possibilità del riconoscimento della temporanea situazione di difficoltà economica;

il condizionale è utilizzato in quanto la concessione della rateazione, in questa fattispecie, non è del tutto automatica, poiché tale dato, considerato singolarmente, non è ritenuto sufficiente ai fini di un'attendibile determinazione dello stato di difficoltà economica.

È necessario, quindi, procedere alla determinazione di un altro indice, ovvero l'indice Alfa, che è dato dal prodotto tra il debito complessivo (comprensivo degli interessi di mora, aggi, spese esecutive e di notifica della cartella di pagamento) ed il valore della produzione (dell'azienda), il tutto moltiplicato per 100.

Pertanto, se l'indice Alfa:

- è compreso tra 3 e 3,5, l'azienda potrà beneficiare di una dilazione non superiore a 12 rate;
- è compreso tra 3,6 e 4, l'azienda potrà beneficiare di una dilazione non superiore a 18 rate;
- è compreso tra 4,1 e 6, l'azienda potrà beneficiare di una dilazione non superiore a 36 rate;
- è compreso tra 6,1 e 8, l'azienda potrà beneficiare di una dilazione non superiore a 48 rate;
- è compreso tra 8,1 e 10, l'azienda potrà beneficiare di una dilazione non superiore a 60 rate;
- è superiore a 10, l'azienda potrà beneficiare di una dilazione non superiore a 72 rate.

Tuttavia, vi è da dire, che i valori dell'indice di liquidità e dell'indice Alfa ottenuti non riescano a rispecchiare la reale situazione di difficoltà economica dell'azienda contribuente, in quanto si possono manifestare eventi sfavorevoli, in momenti successivi alla redazione e deposito del bilancio d'esercizio, oppure all'invio telematico del Modello Unico.

Tali eventi, generalmente, sono riconducibili ad improvvise crisi di mercato o di settore, oppure ad impreviste perdite di commesse o mancati pagamenti da parte di clienti.

Queste situazioni possono essere portate a conoscenza dell'Agente della riscossione mediante l'esibizione della documentazione contabile relativa, ad esempio a prospetti contabili riferiti ad un indeterminato arco temporale di riferimento, bilanci provvisori, relazione tecniche, ecc.

In aggiunta a ciò, come si potrà vedere dalle formule proposte nei capitoli successivi, possono verificarsi altre situazioni particolari relative all'insorgere di procedure concorsuali, liquidazioni dell'azienda, fallimenti, cessazioni dell'attività.

Codeste fattispecie, alla luce della Direttiva di Gruppo di Equitalia n. 12/2011, non pregiudicano di fatto i vantaggi connessi alla rateazione del debito fiscale se vengono comprovate con la produzione e l'esibizione della relativa documentazione (certificazioni camerali, provvedimenti del giudice competente, relazioni tecniche, ecc.)

La tutela del contribuente a garanzia del diritto alla rateazione di pagamento

Il meccanismo della rateazione del debito fiscale, per le persone fisiche, ditte individuali, società di persone, società di capitali, cooperative, consorzi e enti associativi, pur essendo contemplato dalla vigente normativa e dalle Direttive di Equitalia, non sempre è automatico, poiché vi sono situazioni di particolare difficoltà economica del contribuente debitore.

Tali situazioni, di fatto, si traducono, molto spesso, nella necessità di produrre dinnanzi all'Ufficio competente (come ad esempio, l'Agente della riscossione) ulteriori documenti oltre a quelli normalmente richiesti al fine ottenere una maggiore rateazione.

Si pensi ad esempio, al caso in cui il contribuente ottenga un provvedimento di rateazione con un numero di rate esiguo oppure che gli venga respinta la richiesta di rateazione.

Tuttavia, occorre precisare che quando, ad esempio l'Agente della riscossione, intende rigettare un'istanza di dilazione, è tenuto a notificare al contribuente istante un cosiddetto preavviso di rigetto, ovvero una comunicazione riportante i motivi che sarebbero ostativi all'accoglimento dell'istanza.

Questo accade perché la procedura di rateazione, in generale, rientra nella disciplina del procedimento amministrativo, ossia nell'ambito della Legge n. 241 del 1990.

In particolare, l'art. 10-bis della citata legge sancisce che l'Ufficio deve indicare espressamente al cittadino (contribuente, in questo caso) i motivi che indurrebbero a non accogliere l'istanza di rateazione.

Di contro, al contribuente viene concessa la possibilità di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate della relativa documentazione probatoria, entro il termine di giorni 10 dalla ricezione della comunicazione di preavviso di rigetto.

Tali osservazioni assumono la denominazione di controdeduzioni (cioè, osservazioni scritte e corredate di eventuali documenti) presentate dal contribuente; tali controdeduzioni, depositate presso l'Ufficio competente, mediante istanza in carta semplice, interrompono i termini di conclusione del procedimento (cioè l'adozione del provvedimento finale da parte dell'Ente o Ufficio interessato); i termini, inizieranno, poi, a decorrere, nuovamente, dalla data di presentazione delle osservazioni scritte.

Più avanti, vengo riportare le formule di controdeduzioni utili a far sì per il contribuente possa ottenere il beneficio della rateazione del debito fiscale o della maggiore rateazione per motivi veritieri e che non erano stati tenuti in debita considerazione dall'Ufficio.

Molto spesso, tale difesa del contribuente in sede amministrativa non è sufficiente, in quanto è possibile che l'Ufficio non accolga le istanze del contribuente debitore per quanto reali e documentate esse possano essere.

In questo caso, allora, subentra la tutela del contribuente: più segnatamente, la tutela del suo interesse patrimoniale pur ravvisandosi la volontà di estinguere il debito, dinnanzi alla competente Commissione Tributaria Provinciale.

Quindi, anche avverso il diniego parziale o totale del provvedimento di rateazione del debito, è ammessa la tutela dinnanzi al Giudice tributario.

Innanzitutto, la difesa del contribuente a questi provvedimenti di natura amministrativa, seppur concernenti materie tributarie (come la rateazione del debito fiscale), si svolge dinnanzi al Giudice tributario e non a quello amministrativo.

Tale specificazione è di rilevante importanza, poiché parte delle problematiche, risolte poi dalla giurisprudenza di legittimità, erano connesse, proprio, alla natura del Giudice competente.

A tal proposito ed a titolo esemplificativo, è d'uopo fare riferimento all'ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione n. 20778 del 2010, all'interno della quale si possono evincere i seguenti punti fondamentali:

A) per ciò che attiene la giurisprudenza di merito, la Suprema Corte, si era già espressa a favore della competenza del Giudice tributario per il ricorso in tema di diniego della concessione della dilazione di pagamento da parte dell'Agente della riscossione, mediante:

- l'ordinanza n. 7612 del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la dichiarazione di attribuzione alla giurisdizione tributaria, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, delle controversie attinenti la rateizzazione del debito tributario concedibile dall'Agente della riscossione;

- l'ordinanza n. 15647 del 1° luglio 2010, avente ad oggetto, anch'essa, l'attribuzione alla giurisdizione tributaria del contenzioso sorgente dalla procedura di rateizzazione del debito tributario da parte dell'Agente della riscossione anche nell'ottica dell'intervenuta riforma della giustizia tributaria per effetto della Legge n. 448 del 2001;

B) sotto il profilo normativo gli orientamenti giurisprudenziali elencati si fondano:

- su quanto sancito dall'art. 19 del D.P.R. n. 602 del 1973, e s.m.i., avente ad oggetto la dilazione del pagamento concedibile dall'Agente della riscossione su richiesta del contribuente, nell'ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica;

- sul disposto di cui all'art. 12 della Legge del 28 dicembre 2001, n. 48, avente ad oggetto gli *“interventi per l'ulteriore potenziamento della giustizia tributaria”*.

Il citato art. 12 apporta delle modifiche in riguardo al D.Lgs. n. 546 del 1992, ed in particolare all'art. 2, chiarendo, di fatto, alcuni aspetti determinanti sul Giudice competente in tali controversie; infatti, viene sancito, tra l'altro, che *“... Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da Uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.”*.

Tali richiami normativi sono tutti contenuti nell'ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione civile n. 20778 del 7 ottobre 2010; in essa è sancito, testualmente, quanto segue: *“... Rilevato che con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di (n.d.A. il contribuente) ha impugnato il provvedimento con il quale la S.p.A. Equitalia (...) (n.d.A. l'Agente della riscossione) aveva rigettato la sua istanza di rateazione del carico tributario portato da alcune cartelle di pagamento: che la S.p.A. Equitalia si è costituita in giudizio, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice adito; che successivamente, la S.p.A. Equitalia ha presentato istanza ex art. 41 c.p.c., con la quale ha sostenuto che quello attivato dall'istanza di rateazione costituiva un vero e proprio procedimento amministrativo, nell'ambito del quale la concessione della dilazione di pagamento dipendeva dal positivo esercizio di un potere squisitamente discrezionale, al cui cospetto il richiedente non vantava che un mero interesse legittimo tutelabile davanti al Giudice amministrativo e non dinanzi alle Commissioni Tributarie, che in base alla legge potevano intervenire soltanto in caso di controversie in materia d'imposte o tasse e, dunque, in ipotesi totalmente diverse da quella in questione, in cui il contribuente non aveva minimamente contestato il proprio debito ed, anzi, l'aveva addirittura riconosciuto, limitandosi a richiederne una rateizzazione non qualificabile come agevolazione capace di radicare, sotto tale profilo, la giurisdizione del Giudice tributario; che l'Equitalia non ha svolto attività difensiva, mentre il PG, che nella sua requisitoria aveva concluso per la dichiarazione della*

giurisdizione del Giudice amministrativo, ha nella Camera di Consiglio modificato le sue richieste, concludendo per la dichiarazione della giurisdizione delle Commissioni Tributarie; che così riassunte le posizioni delle parti, giova rammentare che ponendosi sulla stessa linea di C. Cass. S.U. 2010/7612, queste Sezioni Unite hanno ulteriormente ribadito, con sentenza n. 2010/15647, che in base all'art. 19 del D.P.R. n. 602/1973 e s.m., il contribuente che versi in temporanea condizione di obiettiva difficoltà, può richiedere (un tempo all'Amministrazione e oggi) all'Agente della riscossione la ripartizione del pagamento in più rate mensili; che trattasi, all'evidenza, di una disposizione destinata a venire incontro alle necessità del debitore, per il quale rappresenta quindi un' "agevolazione", che anche nel linguaggio comune ha, per l'appunto, il significato di aiuto, favore, facilitazione; che a seguito della riforma di cui all'art. 12 della Legge n. 448/2001, la giurisdizione tributaria si estende ormai a qualunque controversia in materia d'imposte e tasse che non attenga al momento della esecuzione in senso stretto o alla restituzione di somme per le quali non residui più alcuna questione sull'an, il quantum o le modalità di esecuzione del rimborso (C. cass. 2002/10725, 2005/14331 e 2008/19505); che implicando pur essa una questione sulla spettanza o meno di un'agevolazione attinente alla fase della riscossione precedente a quella dell'esecuzione vera e propria, anche l'impugnazione del diniego di rateazione di un debito per imposte o tasse introduce, perciò, una controversia di carattere tributario devoluta, come le altre in materia, alla giurisdizione delle Commissioni provinciali e regionali; che trattandosi di considerazioni che il Collegio condivide e ribadisce, va pertanto confermato che la causa contro il provvedimento di rigetto dell'istanza di rateizzazione di un debito avente, come nella specie, natura tributaria rientra nella giurisdizione delle Commissioni Tributarie, a nulla rilevando che la decisione su tale istanza debba essere assunta in base a considerazioni estranee alle specifiche imposte o tasse; ...".

Pertanto, tale caso concreto chiarisce definitivamente la competenza del Giudice tributario su questioni concernenti la rateazione del debito fiscale e nel contempo rende più certo il diritto alla difesa del contribuente debitore, il che vuol dire, anche, tutela dell'integrità del proprio patrimonio dinanzi alla pretesa dell'Ufficio competente pur non distaccandosi mai dal dovere di procedere al pagamento dell'obbligazione tributaria.

1. Art. 5, il quale sancisce che: “1. L’Amministrazione finanziaria deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria, anche curando la predisposizione di testi coordinati e mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti presso ogni Ufficio impositore. L’Amministrazione finanziaria deve altresì assumere idonee iniziative di informazione elettronica, tale da consentire aggiornamenti in tempo reale, ponendola a disposizione gratuita dei contribuenti.

L’Amministrazione finanziaria deve portare a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con i mezzi idonei tutte le circolari e le risoluzioni da essa emanate, nonché ogni altro atto o decreto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti”.

2. Art. 6, il quale sancisce che: “1. L’Amministrazione finanziaria deve assicurare l’effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine essa provvede comunque a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa Amministrazione o di altre Amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità

idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.

2. L’Amministrazione deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l’irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.

3. L’Amministrazione finanziaria assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.

4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell’Amministrazione finanziaria o di altre Amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente.

Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell’art. 18, commi 2 e 3, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d’ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dall’azione amministrativa.

5. Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l’Amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nell’ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma”.

3. Art. 7, il quale sancisce che: “1. Gli atti dell’Amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall’art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’Amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama.

2. Gli atti dell’Amministrazione finanziaria e dei Concessionari della riscossione devono tassativamente indicare:

a) l’Ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;

b) l’organo o l’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela;

c) le modalità, il termine, l’organo giurisdizionale o l’autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

3. Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all’eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.

4. La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti".

4. Art. 8, il quale sancisce che: "1. L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione.

2. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario.

3. Le disposizioni tributarie non possono stabilire né prorogare termini di prescrizione oltre il limite ordinario stabilito dal codice civile.

4. L'Amministrazione finanziaria è tenuta a rimborsare il costo delle fidejussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi. Il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che l'imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata.

5. L'obbligo di conservazione di atti e documenti, stabilito a soli effetti tributari, non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione.

6. Con decreto del Ministro delle Finanze, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, relativo ai poteri regolamentari dei Ministri nelle materie di loro competenza, sono emanate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

7. La pubblicazione e ogni informazione relative ai redditi tassati, anche previste dall'art. 15 della Legge 5 luglio 1982, n. 441, sia nelle forme previste dalla stessa legge sia da parte di altri soggetti, deve sempre comprendere l'indicazione dei redditi anche al netto delle relative imposte.

8. Ferme restando, in via transitoria, le disposizioni vigenti in materia di compensazione, con regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata l'estinzione dell'obbligazione tributaria mediante compensazione, estendendo, a decorrere dall'anno d'imposta 2002, l'applicazione di tale istituto anche a tributi per i quali attualmente non è previsto".

Estratto dal libro “La rateizzazione del debito fiscale”
edito da Maggioli Editore

Indice dei principali argomenti del volume

Guida normativa e formulario pratico

- Tutela del contribuente
- Rapporti con l'Agenzia delle Entrate
- Rateazione dei tributi locali
- Rateazione verso l'Agente della riscossione e la cartella di pagamento
- Contenzioso amministrativo verso l'Agente della riscossione

Su Cd-Rom: oltre 50 formule di istanze, atti e comunicazioni

Aggiornato con le novità del Decreto semplificazione tributaria (D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito in L. 26 aprile 2012, n. 44

[Se sei interessato ad acquistare il libro clicca qui](#)

ottobre 2014

di Luigi Risolo

www.commercialistatelematico.com

È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente